

va che, pur non potendo negare in via di principio la possibilità della rivalutazione del patrimonio immobiliare ed in particolare di quegli stabili che danno un elevato reddito rispetto al valore indicato in bilancio, tuttavia ritiene che l'attuale divieto di rivalutazione contenuto nell'art. 20 dello Statuto organico dell' I.R.A. costituisca l'unica reale garanzia che resta agli assicurati dell'Istituto. Togliere le remore che attualmente la legge contiene significa rendere possibile il rapido esaurimento anche di questa garanzia.

Fanelli osserva, viceversa, che il problema va esaminato in rapporto alla fiducia nelle possibilità di riequilibrio industriale dell'azienda (adeguamento del portafoglio). Se il Consiglio ritiene e si convince fondatamente che l'Ente, in pochi anni, riuscirà a ricostituire un portafoglio tale che consenta la sofferazione delle spese di amministrazione con gli ordinari margini dei premi, in tal caso deve anche ritenere utile ed opportuno impiegare fino al raggiungimento di tale meta le riserve occulte insite nel pa-